



Prefettura di Terni

Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. 902 /2017

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 29/7/1982, che prevede la costituzione, presso la Prefettura, di un elenco dei soggetti autorizzati alla custodia dei veicoli a motore sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo per violazioni al Codice della Strada;

VISTO l'art. 12, comma 3 del D.P.R. 29/7/1982, n.571, che attribuisce al Prefetto la competenza a provvedere alla liquidazione delle somme dei veicoli sequestrati, *"tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali"*;

VISTO il decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il D.M. n. 401 del 4.9.1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, rubricato *"Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione"*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 38 del 4 aprile 2000 con la quale sono stati forniti i criteri di massima, già determinati dal Ministero delle Finanze, in ordine alla definizione delle spese di custodia e che, in particolare, prevede l'adeguamento delle tariffe calcolate nella misura massima dell'indice Istat-Foi come previsto dall'art. 3 del D.M. 401 del 4.9.1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 6326-50 del 22 febbraio 2007 con la quale si confermano i criteri di massima indicati nella precedente circolare del 4 aprile 2000;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 9096 del 18.05.2015, specificamente nella parte in cui si richiama la circolare prot. n. M/6326/50-1 del 13 dicembre 2006, con la quale è stato stabilito che, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 214-bis del Codice della Strada, i Prefetti continueranno a predisporre, con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'elenco delle depositerie autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 5886 del 10.04.2019;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 14924 del 10.10.2019 con la quale sono stati confermati i criteri relativi alla definizione delle tariffe di custodia, espressamente prevedendo la differenziazione tra i predetti importi e le tariffe previste per le anticipazioni dovute al custode-acquirente ai sensi dell'art. 214-bis C.d.S.;

RITENUTO di dover adeguare, tenuto conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo-indici FOI, le tariffe per il recupero e la custodia dei veicoli individuate sulla base delle fonti normative di cui sopra e degli usi locali;

TENUTO CONTO che la determinazione dei seguenti importi è stata condivisa in sede di convocazione della Commissione prefettizia di controllo dell'idoneità dei locali e dei requisiti oggettivi di cui all'art. 8 D.P.R. 571/1982;

DISPONE

che le tariffe giornaliere di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo



Prefettura di Terni

Ufficio Territoriale del Governo

e per il traino degli stessi al luogo di custodia (Depositerie comprese nell'Elenco Prefettizio Custodi di cui all'art. 8 DPR 571/82), non comprensive dell'IVA di legge, sono determinate come da elenco che segue:

CUSTODIA

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI: per i primi 90 giorni euro 2,10 al giorno - per il periodo successivo euro 1,33 al giorno;

AUTOVEICOLI: per i primi 90 giorni euro 2,80 al giorno - per il periodo successivo euro 1,75 al giorno;

AUTOCARRI: per i primi 90 giorni euro 3,51 al giorno - per il periodo successivo euro 2,24 al giorno.

Dette tariffe si riferiscono alla custodia in area recintata e scoperta.

Qualora la custodia avvenga in luogo chiuso e coperto, in considerazione dello stato dei mezzi e della capienza complessiva della depositaria, debitamente comprovate ai fini della successiva liquidazione, le suddette tariffe potranno essere assoggettate ad una maggiorazione del 25%.

RIMOZIONE

A) Rimozione veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:

- diritto di chiamata euro 11,50,

- operazioni connesse al carico-scarico del veicolo euro 17,00,

- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi al luogo di deposito) euro/km 2,40.

B) Rimozione veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

- diritto di chiamata euro 14,00,

- operazioni connesse al carico-scarico del veicolo euro 28,50,

- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi al luogo di deposito) euro/km 2,70.

C) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Inoltre, a norma dell'art. 2 del DM 401/98, gli importi dovuti per le spese di rimozione, come sopra indicati, dovranno essere determinati tenendo conto anche dei seguenti parametri di differenziazione:

- operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito:
 - il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi,
 - la tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.



Prefettura di Terni
Ufficio Territoriale del Governo

Infine l'intervento in orario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 07,00) o in giornata festiva comporta un aumento del 30% delle tariffe previste.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Terni, *data del protocollo*

Il Prefetto
Sensi

